

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 343

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SENESE, BETTONI BRANDANI, SALVI,  
SALVATO, MANCONI, SMURAGLIA, D'ALESSANDRO PRISCO,  
BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, PETRUCCI, LAFORGIA,  
DE LUCA, ANGELONI, MICELE, PAGANO e SARTORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1994**

---

**Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione,  
acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o  
psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose  
media giornaliera**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il referendum del 18 aprile 1993 è stato abrogato l'inciso, contenuto nell'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78».

Per effetto di tale abrogazione è stata «depenalizzata» la condotta - già inclusa nella previsione incriminatrice dettata dall'articolo 73 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica citato - di «chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» in quantità eccedenti la menzionata dose media giornaliera.

La particolarità della fattispecie abrogata non sembra consentire tuttavia, l'applicazione *de plano* degli effetti della *abolitio criminis* alle condanne passate in giudicato per fatti rientranti nella previsione incriminatrice abolita dal voto popolare.

Infatti, nel vigore della normativa abrogata, alle condotte di importazione, acquisto o detenzione di dosi di sostanze stupefacenti o psicotrope superiori a quella media giornaliera si applicava senz'altro la sanzione penale, indipendentemente dalla destinazione allo spaccio (tuttora penalmente sanzionata) o al consumo personale (oggi depenalizzata) delle sostanze importate, acquistate o detenute. In altre parole la previsione incriminatrice includeva due fattispecie equivalenti e indifferenziate (spaccio e consumo), una soltanto delle quali (destinazione al consumo) è stata abrogata, mentre l'altra (destinazione allo spaccio) continua a sopravvivere come figura di reato. Di conseguenza, per stabilire se la condanna riguarda la prima fattispe-

cie (se si versa, cioè, nell'ipotesi di *abolitio criminis*), ovvero se riguarda la seconda (non colpita dalla *abolitio*), occorre stabilire caso per caso se le sostanze importate acquistate o detenute fossero destinate allo spaccio o al consumo.

Al fine di cui sopra non sembra immediatamente utilizzabile, senza gli opportuni adattamenti, la norma del codice di procedura penale (articolo 673) che attribuisce al giudice dell'esecuzione, disciplinandone il procedimento, la ricognizione dei casi di *abolitio criminis* e la pronuncia di revoca delle condanne passate in giudicato. Tale norma infatti sembra postulare una indefettibile coincidenza tra titolo del reato abrogato e concreta fattispecie per cui è stata pronunciata condanna o almeno una coincidenza che possa essere, nel caso concreto, rilevata *prime facie* dalla sentenza di condanna.

Nel nostro caso la coincidenza tra la abrogata fattispecie astratta e il fatto concreto per cui è stata pronunciata condanna non solo non è indefettibile ma non è neppure sempre rilevabile dalla sentenza.

Infatti, vigente la normativa abrogata, nella stragrande maggioranza dei casi di importazione, acquisto o detenzione di quantità di stupefacenti superiori alla «dose media giornaliera», da un lato i «capi d'imputazione» recavano, come clausola di stile (con riferimento alla presunzione di destinazione allo spaccio di quelle quantità), l'espressione «al fine di spaccio» anche quando in concreto tale fine non emergeva dagli atti, e dall'altro lato le sentenze non si preoccupavano di dar conto della destinazione allo spaccio o al consumo specie nei casi in cui, trattandosi di quantità di poco eccedenti la dose media giornaliera cui andavano comunque applicate pene minime, la motivazione sulla destinazione non

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

era rilevante neppure ai fini della entità della pena da irrogare.

Per applicare al caso di specie la previsione dell'articolo 673 del codice di procedura penale occorre perciò attribuire al giudice dell'esecuzione - salvo che non lo si ritenga già incluso nella predetta norma, letta anche in correlazione con l'articolo 666, comma 5 - un potere di cognizione che vada al di là di quanto emerge dalla sentenza e si estenda a tutti gli elementi risultanti dal fascicolo processuale.

L'attribuzione di un tale potere al giudice dell'esecuzione non costituisce peraltro una singolare anomalia, una situazione analoga essendo già nota al sistema processuale penale, che proprio al giudice dell'esecuzione attribuisce (articolo 671 del codice di procedura penale) la cognizione della unicità del disegno criminoso nei casi in cui i reati avvinti dal vincolo di continuazione siano stati separatamente giudicati. E si tratta di accertamento non solo, a volte, rilevante e complesso, ma spesso del tutto estraneo alle motivazioni delle singole sentenze e perciò ricavabile solo dall'esame dei fascicoli processuali.

D'altra parte, la revoca delle condanne per fatti che la legge non prevede più come reati è imposta non solo da evidenti ragioni

di equità, ma altresì dalla disposizione dell'articolo 2 del codice di procedura penale, che non può rimanere disapplicato nella specie senza violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il testo che si propone appare idoneo allo scopo e pienamente coerente con il sistema processuale vigente. La sua approvazione appare altresì urgente, essendo evidente che la protrazione (o anche l'avvio) dell'esecuzione di condanne di cui si postula la necessità della revoca, costituisce una intollerabile iniquità e si pone in contrasto con i principi costituzionali. Con la consapevolezza della necessità e della urgenza dell'approvazione di questa proposta, nella passata legislatura la Commissione giustizia della Camera dei deputati approvò in sede legislativa un testo (atto Camera n. 2711, poi atto Senato n. 1812) la cui origine era in questo che torniamo a sottoporvi. Il radicale mutamento della rappresentanza parlamentare non consente di adottare automaticamente le procedure accelerate che il regolamento consente alle proposte già approvate da un ramo del Parlamento. Appare più convincente una chiara assunzione di responsabilità da parte delle nuove Camere che, se vorranno, potranno rapidamente legiferare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura eccedente la dose media giornaliera già prevista dagli articoli 75 e 78 del citato testo unico, nelle parti abrogate per effetto del *referendum* svoltosi il 18-19 aprile 1993, sono revocate, ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale.